

***27 Febbraio 2023***

***Commissione Finanze Camera dei Deputati***

**Audizione rappresentanti Associazioni Consumatori nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7**

**INTERVIENE**  
**L'AVV. STEFANO BETTI**

*Master in Diritto Tributario*  
*dell'Università di Genova*  
*Piazza Portello 1/2 sc. B*  
*16124 GENOVA*  
*TEL.(+39) 010.246.15.15*

**PER ASSOUTENTI**

**A CUI, PER L'OCCASIONE, HANNO DATO ADESIONE**

**ADICONSUM**

**ADUSBEF**

**CASA DEL CONSUMATORE**

**CODICI**

**CONFCONSUMATORI**

**CTCU**

**FEDERCONSUMATORI**

**LEGA CONSUMATORI**

**MDC**

**MOVIMENTO CONSUMATORI**

## **A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

**L'adozione della legislazione incentivante per la diminuzione del rischio sismico (interventi SISMA) e per l'efficientamento energetico (interventi ECO) degli edifici, ha consentito allo Stato:**

**-da una parte, di dare attuazione ad una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, ai sensi dell'art 2 bis della Dir. 19/05/2010, n. 2010/31/UE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (in corso di revisione)**

**-dall'altra parte, di dare sostegno al lavoro e all'economia, tramite lo sviluppo dell'edilizia parcellizzata sul territorio, con incremento del PIL, e ricaduta diffusa sugli operatori economici nel territorio italiano, rendendo inoltre sconveniente l'evasione fiscale nel settore**

## **CRITICITA' A CARICO DI CONSUMATORI**

Se i consumatori (proprietari\condomini) sono i formali beneficiari degli “incentivi” fiscali, essi ne sostengono il rischio garantendo, de facto, con le loro abitazioni private, allo Stato ed all’Agenzia delle Entrate, la correttezza delle operazioni (correttezza dei costi, regolarità dei titoli edilizi etc) inerenti i lavori SISMA ed ECO ed i cd trainati, salvo potersi rivalere sui professionisti tecnici e fiscali, asseveratori delle operazioni, che infatti devono stipulare apposite polizze assicurative, anche a garanzia dello Stato

## **SCONTO IN FATTURA -CESSIONE CREDITO**

Grazie in particolare allo sconto in fattura, alla cessione del credito ed al costo zero (o pressoché tale; ad es il compenso spettante all’amministratore condominiale non è stato INOPINATAMENTE riconosciuto tra i costi ammessi al beneficio, rimanendo così a carico dei condomini) è stato fatto inizialmente ampio ricorso al SUPERBONUS 110% EX ART. 119 DL 34\20 per gli interventi edilizi (SISMA ed ECO e trainati) da parte di consumatori privati proprietari\ condomini

## **MONITORAGGIO E SPESA FISCALE FUORI CONTROLLO**

Non essendo previsto un preciso monitoraggio preventivo della spesa fiscale degli interventi agevolati, per evitare la spesa fiscale fuori controllo, la precedente normativa, post DL 34\20, anche con finalità antifrode, ha dapprima limitato l'acquisto dei crediti di imposta e poi ha complicato la loro gestione, contribuendo a incagliarne l'acquisto dal sistema bancario, tuttora in cerca di una soluzione efficace.

Ora il DL 11\23 ha portato al blocco indiscriminato della possibilità dello Sconto in Fattura e della Cessione del credito, ex art. 121 c. 1 del DL 34\20, salvo per i condomini che avevano presentato la CILAS antecedentemente al 17\2\23, o altre ipotesi analoghe.

## **CRITICITA' DL 11\23 A DANNO DEI CONTRIBUENTI FISCALMENTE INCAPIENTI**

Ai sensi del DL 11\23 solo coloro che potranno permettersi di utilizzare fiscalmente, personalmente, in compensazione i crediti di imposta e che potranno finanziariamente permettersi di sostenerne le spese, saranno in grado di effettuare il lavori SISMA o ECO; ossia saranno incentivati solo i cittadini più ricchi e fiscalmente capienti per le compensazioni fiscali.

## **CRITICITA' ED EFFETTO PARADOSSO AI DANNI DEI CONTRIBUENTI FISCALMENTE INCAPIENTI**

Molti condomini potrebbero trovarsi, trascinati da un'assemblea condominiale di condomini più abbienti, a dovere sostenere spese per siffatti interventi, senza avere beneficio fiscale alcuno e senza finanziariamente riuscire a farvi fronte.

**In sostanza si crea una situazione PARADOSSALE per cui un condomino a basso reddito e incapiente fiscalmente può trovarsi obbligato a sostenere spese ingenti per lavori deliberato dalla maggioranza dei presenti (tra l'altro basta 1\3 dei millesimi) di un'assemblea di condomini abbienti e capienti fiscalmente per le compensazioni, che usufruendo (solo loro) del beneficio fiscale, deliberino costosi interventi edilizi, solo per loro agevolati**

## **IN SINTESI**

OCCORRE RIPRISTINARE LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO PER I CD INCAPIENTI FISCALI

UTILIZZO ANCHE DELLO STRUMENTO ISEE PER FAVORIRE UNA PIU' EQUA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

PREVEDERE INOLTRE LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER LA POVERTA' ENERGETICA

SUPERARE CRITICITA' INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA IN ESSERE ONDE EVITARE RICADUTE AI DANNI DEL CONSUMATORE\CONDOMINO

\*\*\*

Pertanto in sede di conversione del DL 11\23 si invita il Parlamento a porre correttivi allo stesso, presentando i seguenti spunti di riflessione di eventuali emendamenti.

## **B) MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI CREDITI DI IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA STANZIATA**

**\*\*\***

Il problema fondamentale e principale si ritiene risiedere nel fatto che lo Stato si è trovato con la spesa per i crediti di imposta fuori controllo.

Non risulta adottato un meccanismo di controllo preventivo della relativa spesa fiscale.

In sintesi occorrerebbe predisporre un metodo di monitoraggio della spesa per tali incentivi

### **IPOTESI**

#### **CONTATORE FISCALE PRESSO SITO WEB AGENZIA ENTRATE**

Si potrebbe prevedere nel sito web dell’Agenzia delle Entrate un contatore con l’importo del tetto dello stanziamento statale effettuato per tali bonus dallo Stato, in cui inserire, da parte del condomino/beneficiario, la spesa degli interventi (asseverata dal professionista) e che il contatore dia contezza a scalare dell’importo residuo disponibile

## **B)MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI CREDITI DI IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA STANZIATA \CONDOMINO**

### **CONTATORE FISCALE**

#### **INTERVENTI EFFETTUATI ED IN CORSO**

Il contatore fiscale per quanto ad oggi effettuato ed in corso varrebbe come monitoraggio, prevedendo sanzioni per tali mancate comunicazioni, NON però a pena di decadenza del BONUS già in corso.

#### **INTERVENTI FUTURI**

Per gli interventi futuri nel “contatore”, il condomino/beneficiario potrebbe inserire uno studio di preliminare di fattibilità con la stima economica dell’intera spesa (asseverato dal professionista tecnico abilitato, come di fatto già avviene) da valere come prenotazione del plafond dell’intervento, suddividendo lo stesso in base alla tipologia di credito fiscale ammesso al beneficio (110, 90, 70, 60, 50) a gravare sullo stanziamento di bilancio dello Stato relativo; in tal caso l’inserimento potrebbe costituire condizione di ammissione al BONUS

## **B)MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI CREDITI DI IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA STANZIATA \CONDOMINO**

### **CONTATORE FISCALE**

#### **PRENOTAZIONE PLAFOND, INZIO LAVORI E TERMINE LORO ULTIMAZIONE**

Si potrebbe così prevedere che, prenotato il plafond ed iniziati i lavori, gli stessi, con la relativa agevolazione fiscale, possano essere ultimati nei normali termini del titolo edilizio (ad es tre anni), con ciò evitando corse all' accaparramento dei materiali (ad es ponteggi, infissi ed altro) e lievitazione dei costi (con maggiore onere dello Stato che li copre con i relativi crediti di imposta) come infatti avvenuto.

In tal modo inoltre si consentirebbe all' Agenzia delle Entrate di monitorare a campione tali interventi (asseverati), anche ai fini dei controlli preventivi antifrode.

## **B) MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI CREDITI DI IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA STANZIATA \CONDOMINO**

### **MONITORAGGIO PREVENTIVO SPESA FISCALE**

**In sintesi, al di là dell'ipotesi su rappresentata, occorrerebbe predisporre, nel modo meglio visto, un sistema di monitoraggio preventivo della spesa fiscale inerente lo stanziamento dei crediti di imposta per gli interventi edili in questione**

**Del resto oggi comunque per i condomini abbienti e fiscalmente capienti per le compensazioni, rimane in essere la possibilità di utilizzare i crediti di imposta per i lavori agevolati, senza che sussista un sistema di monitoraggio preventivo della relativa spesa fiscale.**

**B)MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI CREDITI DI IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA STANZIATA \CONDOMINO**

**MONITORAGGIO PREVENTIVO SPESA FISCALE**

**IN SINTESI**

**-RIPRISTINARE LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO PER I CD INCAPIENTI FISCALI**

**-UTILIZZO ANCHE DELLO STRUMENTO ISEE PER FAVORIRE UNA PIU' EQUA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE**

**In ogni caso, a fronte di scarsità di risorse, le categorie da preservare sono proprio quelle dei soggetti a basso reddito e degli incapienti fiscali (cioè di coloro che di fatto non possono fruire dei crediti di imposta), ripristinando lo sconto in fattura o la cessione del credito a loro favore.**

**Un monitoraggio preventivo della spesa e del plafond (rectius copertura finanziaria della legge) agevolerebbe tale intervento**

**B) MONITORAGGIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI CREDITI DI IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA STANZIATA \CONDOMINO**

**FONDO PER LA POVERTA' ENERGETICA**

QUALE COROLLARIO ALLA POSSIBILITA' DI SOSTENERE FINANZIARIAMENTE GLI INTERVENTI EDILIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA PARTE DEI CITTADINI CON REDDITI BASSI O IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA OCCORREREBBE ISTITUIRE UN FONDO CD PER LA POVERTA' ENERGETICA (QUANTO MENO PER LA PARTE NON AMMESSA ALLO SCONTO IN FATTURA O ALLA CESSIONE DEL CREDITO)

## **C) SBLOCCO DELLA CIRCOLARIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA: UTILIZZO F24 O ALTRI STRUMENTI**

Nell'interesse dei consumatori\condomini, per dare concreta ed efficace attuazione allo sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta , ex art.121 DL 34\20, (dando priorità alla categoria dei soggetti a basso reddito e degli incapienti fiscali) occorre comunque concretamente sbloccare la cessione dei crediti al sistema bancario (consentendo alla banche di utilizzarli, vuoi tramite compensazione con le rimesse degli F24 dei contribuenti loro clienti, od in subordine altri sistemi, quali la cartolarizzazione, purchè non si prevedano ulteriori costi che ricadano sui consumatori\codomini )

Si potrebbe inoltre prevedere che, effettuato lo sconto in fattura, l'operatore economico (impresa appaltatrice o professionista) possa utilizzare sin da subito (non dall'anno successivo) il relativo credito di imposta per pagare l'IVA, i propri oneri fiscali e quelli dei propri dipendenti.

Infine per sbloccare i crediti di imposta si potrebbe stabilire che la quota residua degli stessi, non fruita nell'inerente anno fiscale, possa essere riportata in avanti per un ulteriore periodo, ad es fino a 10 anni.

Plafond di spesa: risulta pertanto prioritaria l'esigenza di un monitoraggio preventivo delle spese per gli interventi edilizi agevolati in questione, da cui tutto consegue.

**D) SUPERAMENTO DI CRITICITA' INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA IN ESSERE PER INTERVENTI BONUS EDILIZI ONDE EVITARE RICADUTE AI DANNI DEL CONSUMATORE\CONDOMINO**

**CRITICITA ' CON RICADUTA SU CONSUMATORE\ CONDOMINO**

**-CILA: DECORRENZA SUA INTEGRAZIONE**

**-SOA: CHIARIMENTI PER CONTRATTUALIZZAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE IDONEA ED IDONEI SUB-APPALTATORI**

## **D1) CILAS SUA INTEGRAZIONE E DECORRENZA EX TUNC**

### **EFFETTI FISCALI CILAS**

Dalla data di presentazione della CILAS (ex art. 119, c. 13 ter, del DL 34\20) decorrono rilevanti effetti fiscali per :

- a) mantenere la possibilità dello sconto in fattura e la cessione del credito (ex art.2 del D.L. 11/2023)
- b) mantenere per il 2023 il beneficio del credito di imposta al 110% anziché al 90% (ex art.9 DL 176\22 e art. 1 c.894 L. 197\22)

## **CILAS Art. 119, c. 13 ter, quater e quinquies del DL 34\20**

***13-ter.** Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:*

- a) mancata presentazione della CILA;*
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;*
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;*
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.*

***13-quater.** Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.*

***13-quinquies.** In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

## **D1) CILAS SUA INTEGRAZIONE E DECORRENZA EX TUNC**

***QUESTIONE: PER PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA CILA COSA SI INTENDE?***

Una CILA ex art. 119 c. 13 ter, DL 34\20, incompleta di alcuni dati o documenti, seppure presentata in tempo utile e poi successivamente integrata è idonea oppure no per i benefici fiscali e per la loro misura (110 o 90) e per consentire lo sconto in fattura o la cessione del credito ex art. 2 DL 11\23?

La CILA è integrabile (oltre al caso codificato delle varianti in corso d'opera) oppure no e, nel caso, con quale data di efficacia?

Preoccupa quanto disposto, seppur riferito alla DIA ed alla SCIA, dal Cons. di Stato n. 1227/2019, per cui: *Nel caso, poi, della denuncia di inizio attività e/o segnalazione certificata di inizio attività - le quali, come espressamente ribadito dal legislatore "non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili" - oggi, come ieri, la incompleta e/o inesatta rappresentazione della realtà e dell'intervento progettato priva, in radice, di ogni effetto tale iniziativa del privato.*

## **D1) CILAS SUA INTEGRAZIONE E DECORRENZA EX TUNC**

### ***QUESTIONE: PER PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA CILA COSA SI INTENDE?***

Sul tema della possibilità della integrazione della CILAS e dei suoi effetti (sulla sua data di decorrenza) sussistono molte criticità e discussioni in dottrina.

Considerato che diversi Comuni stanno chiedendo integrazioni alle Cilas e che gli effetti di tale incertezza giuridica cadranno sull'ignaro condomino\consumatore, **sarebbe opportuno chiarire con norma interpretativa, che è consentita l'integrazione della CILAS di cui all'art.119 c. 13 ter. DL 119\20 con effetto retroattivo dalla data di sua prima presentazione.**

Ciò per evitare gravi contenziosi e contestazioni future ai danni dei condomini: si ribadisce che in caso di contestazioni fiscali il contribuente\condomino è colui che in prima battuta risponde nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

***D2) ATTESTAZIONE SOA: CONSENTIRE ESPRESSAMENTE AVVALIMENTO E CHIARIRE NON NECESSITA' PER SUB APPALTO CON VALORE SUB APPALTATO FINO AD E. 516.000***

L'art. 10 bis del DL. 21\2022 prevede, nei casi previsti, l'obbligo della attestazione SOA dal 1\7\23 per l'impresa appaltatrice di lavori superiori ad €516.000 o per i suoi sub appaltatori.

Non è chiaro se l'operatore economico possa ricorrere all'avvalimento: nell'art. 10 bis del DL 21\22, viene espressamente richiamato solo l'art. 84 del D.lgs 50\16 ma non la disciplina dell'avvalimento consentito nel d.lgs 50\16 all'art. 89.

Inoltre per i contratti pubblici, ai sensi dell'art.61 del DPR 207\10, si consente all'impresa di partecipare a gare di importi aumentati sino ad 1/5 (20%) dell'importo della classifica della attestazione SOA posseduta: ciò è applicabile analogicamente alla attestazione SOA ai fini dei Bonus edilizi ?

Infine se l'importo effettivamente sub appaltato non supera i 516.000 il sub appaltatore deve avere la attestazione SOA oppure no?

Ciò, fermo restando il possesso dell'attestazione SOA da parte dell'appaltatore per l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, che si assume quindi la responsabilità ed il possesso dei requisiti tecnico professionali per l'intero appalto

***D2) ATTESTAZIONE SOA: CONSENTIRE ESPRESSAMENTE  
AVVALIMENTO E CHIARIRE NON NECESSITA' PER SUB APPALTO  
CON VALORE SUB APPALTATO FINO AD E. 516.000***

Tali “dettagli” apparentemente interessano solo l’impresa appaltatrice e\o sub appaltatrice, ma occorre considerare che il mancato corretto possesso dell’attestazione SOA è previsto, ex art. 10 bis del DL 21\22, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali e quindi ricade sul condomino\consumatore.

## **Art. 10 bis del DL 21\22 (In vigore dal 21 maggio 2022)**

*1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:*

*a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

*b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.*

*4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

***D2) ATTESTAZIONE SOA: CONSENTIRE ESPRESSAMENTE AVVALIMENTO E CHIARIRE NON NECESSITA' PER SUB APPALTO CON VALORE SUB APPALTATO FINO AD E. 516.000***

Occorre chiarire quindi con norma interpretativa dell'art. 10 bis del DL 21\22 che:

- E' consentito per l'ottenimento della attestazione SOA ricorrere all'avvalimento
- La qualificazione in una categoria SOA abilita l'impresa ad eseguire i lavori nei limiti degli importi della propria classifica incrementata di un quinto;
- Per i contratti di sub appalto con importo sub appaltato fino ad €. 516.000 la attestazione SOA non e' richiesta al sub appaltatore;

*GRAZIE DELL'ATTENZIONE*

*AVV. STEFANO BETTI*